

Penale Sent. Sez. 4 Num. 49900 Anno 2018

Presidente: PICCIALI PATRIZIA

Relatore: BELLINI UGO

Data Udiienza: 20/09/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

IGALA Faisal nato a Accra (Ghana) il 18.9.1974

Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Palermo
n.17/2018 in data 29.11.2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ugo Bellini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale il quale ha chiesto il rigetto
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di IGALA Faisal, subita da costui nell'ambito di una indagine in cui al medesimo era stato contestato il reato di omicidio aggravato in concorso con altri soggetti allorquando, all'interno di una imbarcazione in avaria diretta verso le coste italiane, aveva gettato fuori dalla imbarcazione in mare aperto un uomo determinandone la morte.

La custodia si era protratta ininterrottamente dal 29.11 2011 al 15.12 2015 per oltre quattro anni e l'IGALA, ritenuto responsabile dalla Corte di Assise di Agrigento che lo aveva condannato alla pena di anni 14 di reclusione, era stato definitivamente assolto dalla Corte di Appello di Palermo in data 15.12.2015.

2. Il giudice, adito per la riparazione, evidenziava come ricorresse la causa impeditiva della colpa grave che aveva concorso a determinare la carcerazione laddove, pure risultando non adeguatamente dimostrata la responsabilità del ricorrente nell'atto omicidiario, era risultato accertato come l'IGALA, unitamente ad altri migranti africani, aveva assunto con violenza il controllo del peschereccio in avaria, minacciando gli altri imbarcati e intimorendoli con l'uso della forza, così da ingenerare nell'autorità giudiziaria l'apparenza di un concorso nella realizzazione di tutte le condotte lesive, compresa quella omicidiaria. Tale situazione di apparenza veniva alimentata dallo stesso contegno serbato dall'IGALA all'interno della imbarcazione nel disporre di risorse di sopravvivenza (acqua), che lo poneva in una condizione di sovraordinazione all'interno della imbarcazione.

3. l'IGALA ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge, inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in relazione ai presupposti della sussistenza di un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato, deducendo altresì travisamento della prova da cui il giudice della riparazione ha tratto la suddetta convinzione

Assumeva in particolare un sovvertimento ad opera del giudice della riparazione delle risultanze probatorie assunte dal giudice di appello ai fini assolutori, laddove da dette emergenze non poteva essere tratta la inferenza della partecipazione dell'INGALA al gruppo di comando che aveva posto in essere condotte delittuose, atteso che se la posizione dell'IGALA era stata separata da quella degli altri concorrenti nell'omicidio, doveva implicitamente ritenersi esclusa anche la partecipazione al così detto gruppo di comando, laddove il coinvolgimento del reo nel fatto omicidiario era dipeso esclusivamente da un riconoscimento fotografico, risultato poi inaffidabile. Evidenziava poi l'assoluto travisamento delle dichiarazioni di alcuni testimoni erroneamente ritenute indizianti e l'assoluta irrilevanza delle testimonianze che indicavano nell'IGALA colui che distribuiva l'acqua presa mediante un barile tagliato.

3.1 Con una seconda articolazione deduceva totale mancanza di motivazione sulle richieste subordinate con le quali il ricorrente aveva limitato la richiesta indennitaria nel periodo di carcerazione sofferto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ovvero dall'inizio del dibattimento in grado di appello, in ragione dell'ingiustificato ritardo nella decisione una volta che ormai risultava pacifica l'assenza di responsabilità del prevenuto. .

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno ad esporre.

2. La Corte territoriale ha ritenuto di individuare, sulla scorta di elementi non smentiti nella sentenza assolutoria, un comportamento dell'IGALA ostativo all'insorgenza del diritto azionato, ravvisandolo nel fatto che l'IGALA sarebbe stato individuato quale partecipe di un gruppo di facinorosi che, a seguito dell'avaria dell'imbarcazione che avrebbe dovuto condurlo presso le coste italiane, avrebbe assunto il comando della imbarcazione in maniera violenta e tenendo in soggezione il resto dell'equipaggio.

2.1 A tale proposito il provvedimento del giudice della riparazione si limita a indicare tre testimoni che avrebbero in qualche modo confermato tale circostanza e a riconoscere che un siffatto comportamento di sovraordinazione, accompagnato da comportamenti tipici del comando, aveva determinato la apparenza di una sua corresponsabilità anche nelle azioni lesive che agli appartenenti tale

gruppo di facinorosi venivano attribuite dalle persone informate sui fatti.

3. L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori da determinare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.

In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 Cc. (dep. 25/0272014), Rv. 259082]. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808).

3.1 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218). La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può pertanto ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139; sez. 4 n.

6878 del 17/11/2011 C. (dep. 21/02/2012), Rv. 252725; sez. 4 n. 2659 del 03/12/2008 Cc. (dep. 21/01/2009), Rv. 242538].

4. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto sopra richiamati. Vero è, infatti, che il giudice della riparazione parte dall'assioma dell'inserimento dell'IGALA nel gruppo di profughi che, nella situazione di avaria della imbarcazione, aveva assunto la direzione delle operazioni di navigazione, traendone l'inferenza che il suddetto inserimento fosse sintomo di partecipazione a episodi omicidari o violenti contro l'equipaggio.

4.1 Orbene tale convincimento non risulta affatto motivato avendo del tutto omesso il giudice della riparazione di evidenziare quali fossero le condotte violente, a parte la segregazione di taluni imbarcati e l'abbandono in mare, fatti dai quali l'IGALA è stato assolto, da cui trarre la suddetta convinzione, tenendo in considerazione che ai fini della esclusione della riparazione per dolo o colpa grave il giudice *deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili, ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione* (sez.IV, 15.9.2016, Piccolo Rv.268238; 24.11.2017, Ferdico, Rv. 271580).

4.2 A tale proposito il giudice della riparazione si è limitato a richiamare, in maniera indeterminata le dichiarazioni di tre testimoni ma, a prescindere dall'assenza di alcun riferimento a fatti materiali da questi narrati e al loro collegamento con la persona dell'IGALA, non è dato sapere se il giudice dell'assoluzione le abbia ritenute utilizzabili e rilevanti nella loro portata indiziante, peraltro contrastati con specifiche e motivate deduzioni dalla difesa del ricorrente, che ne assume il travisamento.

4.3 Va inoltre considerata l'assoluta irrilevanza, ai fini che qui rilevano, della posizione di primazia assunta dal ricorrente nella distribuzione di acqua (peraltro marina parrebbe) per rinfrescare e rifocillare l'equipaggio, che risulterebbe semmai pratica indice di solidarietà umana e di aiuto in favore delle persone in condizioni di maggiore difficoltà che pertanto non potrebbe essere assunta a sostegno della ricorrenza di colpa grave a carico del prevenuto.

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi sopra

richiamati in relazione all'acertamento della ricorrenza di un contributo sinergico del ricorrente ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti

Così deciso in Roma il 20 Settembre 2018.

Il Consigliere estensore

Ugo Bellini



Il Presidente

Patrizia Piccialli

